

Data: 28 Settembre 2023

Assemblea generale annuale di Russell Investment Company II p.l.c. (la "Società"), società d'investimento multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti.

Gentile Azionista

Le scriviamo in quanto Azionista della Società per informarla che gli amministratori della Società (gli "Amministratori") hanno deliberato la convocazione dell'Assemblea Generale Annuale della Società (l'"AGA") presso la sede di MFD Secretaries Limited in 32 Molesworth Street, Dublin 2 in data 20 ottobre 2023 alle 10:00 am ora irlandese, che includerà, quale materia straordinaria, una proposta di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società (l'"AC&S") illustrata in maggior dettaglio nell'articolo 1 di seguito.

I termini con la maiuscola utilizzati nel presente avviso e non diversamente definiti, hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto della Società (il "Prospetto").

1 Modifiche all'AC&S

1.1 Subordinatamente all'approvazione degli Azionisti e ai requisiti previsti dalla Banca Centrale, si propone di apportare talune modifiche all'AC&S, come illustrato in maggior dettaglio di seguito. Le modifiche proposte all'AC&S non sono di natura sostanziale ma si limitano a garantire che quanto previsto dall'AC&S sia adeguatamente conforme a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili e alle prassi di mercato vigenti dall'ultima modifica dello stesso in data 2 ottobre 2020. Di conseguenza, gli Amministratori ritengono che l'AC&S debba essere aggiornato. In alcuni casi ciò comporterà un miglioramento sotto il profilo dell'informativa, mentre in altri sarà necessario modificare le previsioni esistenti (come nel caso dell'ampliamento dell'elenco degli investitori soggetti a restrizioni). Saranno altresì espunte le previsioni non più conformi agli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili e alle prassi di mercato vigenti (quali quelle relative all'emissione di certificati azionari).

1.2 Le principali modifiche che si propone di apportare all'AC&S sono le seguenti:

- (a) **Chiusura dei Comparti:** sono state apportate modifiche relative ai motivi per cui i Comparti possono essere chiusi, tra cui:
- (i) quando il Valore Patrimoniale Netto del pertinente Comparto è inferiore alla Dimensione Minima del Comparto;
 - (ii) quando i Soci decidono, con Delibera Straordinaria, la liquidazione del pertinente Comparto;
 - (iii) quando previsto dal Prospetto;
 - (iv) qualora, entro novanta giorni dalla data di comunicazione, da parte del Depositario, della cessazione del Contratto di Deposito, non sia stato nominato un altro depositario accettabile per la Società e la Banca Centrale; e
 - (v) qualora venga approvata una legge che renda illecita oppure, secondo il parere degli Amministratori, impraticabile o non consigliabile la prosecuzione del pertinente Comparto.

È stata altresì inserita nell'AC&S la procedura di chiusura di un Comparto.

- (b) **Raggruppamento e frazionamento delle azioni:** sono state inserite previsioni che consentono agli Amministratori:
- (i) di disporre il raggruppamento e la suddivisione del capitale sociale della Società, in tutto o in parte, in azioni di importo superiore; e
 - (ii) nel rispetto delle disposizioni della Legge, di disporre il frazionamento delle azioni, o di parte di esse, in azioni di importo o valore inferiore.
- (c) **Conversione delle azioni:** sono state apportate modifiche di minor rilevanza per:
- (i) consentire agli Amministratori di disporre lo scambio forzoso delle azioni di un Comparto di una certa categoria con azioni di qualsiasi altra categoria dello stesso Comparto; e
 - (ii) fornire agli Amministratori la facoltà di rifiutarsi a propria discrezione di dare seguito a una richiesta di conversione.
- (d) **Certificati azionari:** l'AC&S è stato modificato al fine di prevedere che non saranno emessi certificati azionari, bensì sarà fornita una conferma scritta dell'iscrizione nel registro degli Azionisti (con l'osservazione che, nella prassi, i certificati azionari non vengono emessi).
- (e) **Ritardo nel pagamento/mancata liquidazione dei fondi:** sono state apportate modifiche minori per chiarire che nel caso in cui il pagamento completo delle azioni non venga ricevuto entro il periodo specificato dagli Amministratori, o se i fondi non vengono liquidati, la Società potrà addebitare al richiedente eventuali spese bancarie consequenziali o perdite di mercato da essa sostenute. Al richiedente potranno altresì essere addebitati gli interessi maggiorati di una commissione amministrativa.
- (f) **Investitori con restrizioni:** è stato ampliato l'elenco degli investitori considerati "investitori con restrizioni" (ossia che **non** costituiscono "titolari qualificati"). L'AC&S è stato inoltre modificato per prevedere la facoltà per gli Amministratori di disporre il trasferimento forzoso delle azioni da parte di qualsiasi investitore con restrizioni secondo quanto previsto dall'AC&S e dalla Legge.
- (g) **Sospensione temporanea del Valore Patrimoniale Netto:** sono state apportate modifiche di minor rilevanza per includere ulteriori motivi di sospensione temporanea del Valore Patrimoniale Netto, ovvero:
- (i) quando, a giudizio degli Amministratori, tale sospensione è giustificata in considerazione degli interessi della Società e/o del Comparto interessato; e
 - (ii) dopo la consegna ai Soci interessati di un avviso di convocazione dell'assemblea generale per la liquidazione della Società/chiusura del Comparto in questione.
- (h) **Modifiche secondarie di minor rilevanza, ad esempio:**
- (i) per chiarire che le Azioni di Sottoscrizione forniscono diritti di voto;
 - (ii) per chiarire le modalità di invio degli avvisi di convocazione delle adunanze agli Amministratori;

- (iii) per includere alcune previsioni *de minimis* sul pagamento delle distribuzioni; e
- (iv) altre modifiche secondarie dovute al passaggio del tempo.

2 **Articolo 2 - Adozione dell'AC&S aggiornato**

- 2.1 Le modifiche proposte all'AC&S sono riportate nell'**Allegato I** del presente documento. In alternativa, è possibile richiedere alla Società e al Principale Gestore Delegato una copia dell'AC&S con o senza modifiche in evidenza. Gli Amministratori si riservano il diritto di apportare altre modifiche non rilevanti all'AC&S da sottoporre all'approvazione degli Azionisti in occasione dell'AGA senza darne ulteriore comunicazione agli stessi; tuttavia, qualsiasi ulteriore modifica rilevante richiederà l'approvazione degli Azionisti, che saranno a tal proposito informati prima dell'AGA.
- 2.2 Il nuovo AC&S non potrà essere adottato senza l'approvazione di una delibera straordinaria degli Azionisti della Società. Ogni delibera straordinaria può essere approvata solo se riceve almeno il 75% del numero totale dei voti espressi a favore e contro. Se approvata con la maggioranza prevista, la delibera specificata nell'avviso di convocazione sarà vincolante per tutti gli Azionisti, indipendentemente dal voto eventualmente espresso (o non espresso).
- 2.3 A tal fine la seguente delibera speciale sarà sottoposta agli Azionisti in occasione dell'AGA prevista per il 20 ottobre 2023 alle 10:00 am ora irlandese:
“Che l'atto costitutivo e lo statuto modificati della Società (l'“AC&S”), riportati nell'Allegato I della circolare datata 28 Settembre 2023 e disponibili gratuitamente presso la Società e il Principale Gestore Delegato, siano approvati e adottati come AC&S della Società in sostituzione e ad esclusione dell'attuale AC&S della Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Banca Centrale e in conformità agli stessi”.
- 2.4 Il quorum per l'AGA è di due Azionisti presenti (di persona o per delega) aventi diritto di voto. Se il quorum non viene raggiunto entro 30 minuti dall'ora stabilita per l'AGA, o durante un'AGA, l'AGA verrà aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo, o ad altra ora e luogo eventualmente stabiliti dagli Amministratori.
- 2.5 In caso di voto a favore delle modifiche da parte degli Azionisti, gli Amministratori intendono disporre che tali modifiche siano rispecchiate da un Prospetto aggiornato, predisposto a tempo debito e reso disponibile agli investitori gratuitamente dall'Agente Amministrativo su richiesta.

3 **Azioni da intraprendere**

- 3.1 Al fine di prendere in considerazione le proposte esposte nella presente circolare, si consiglia di leggere prima tutta la documentazione allegata.
- 3.2 Nell'**Allegato II** della presente circolare è riportato un Avviso relativo all'AGA della Società, che si terrà presso la sede di MFD Secretaries Limited in 32 Molesworth Street, Dublin 2 il 20 ottobre 2023 alle 10:00 am (ora irlandese), nel corso della quale verrà sottoposta agli Azionisti una delibera straordinaria per la modifica dell'AC&S. Gli Azionisti potranno votare intervenendo all'AGA o compilando e restituendo il modulo di delega allegato alla presente circolare.
- 3.3 Nell'Allegato III della presente circolare è allegato un modulo di delega al fine di votare all'AGA. La preghiamo di leggere le note riportate sul modulo, che la aiuteranno a compilare e inviare lo stesso.
- 3.4 Per essere valido, il modulo di delega dovrà pervenire presso la sede di MFD Secretaries Limited in 32 Molesworth Street, Dublin 2 o in altro luogo specificato

nell'avviso di convocazione dell'AGA almeno 48 ore prima dell'orario indicato dell'AGA o dell'AGA aggiornata. È possibile comunque intervenire e votare all'AGA anche qualora sia stato nominato un delegato, ma in tal caso il delegato non avrà diritto di voto.

4 **Data di entrata in vigore**

- 4.1 Qualora la delibera straordinaria per l'approvazione della modifica dell'AC&S venga approvata, le modifiche diverranno efficaci non appena l'AC&S aggiornato sarà stato depositato presso la Banca Centrale e il Registro delle Imprese.

5 **Costi**

- 5.1 Tutti i costi relativi alla modifica dell'AC&S e del Prospetto saranno a carico della Società.

6 **Raccomandazione**

- 6.1 Gli Amministratori ritengono che la proposta di modifica dell'AC&S sia nell'interesse degli Azionisti nel loro complesso e raccomandano pertanto di votare a favore della delibera straordinaria riportata nell'avviso di convocazione dell'AGA.
- 6.2 Le chiediamo cortesemente esprimere il proprio voto in merito alle delibere, in presenza all'AGA o per mezzo di delega. Qualora non desideri partecipare all'AGA, la preghiamo di compilare il modulo di delega allegato, secondo le istruzioni ivi riportate.
- 6.3 Il Prospetto aggiornato e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della Società saranno disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società in 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 e/o presso ciascuno dei rappresentanti locali dei paesi in cui la Società è registrata, compresa la Svizzera, presso Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Svizzera, che agisce in qualità di Rappresentante svizzero (l'agente svizzero incaricato dei pagamenti è Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Île, 1204 Genève, Svizzera), nonché presso l'Agente tedesco incaricato delle informazioni, Russell Investments Limited Zweigniederlassung Frankfurt, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Germania.

I Membri del Consiglio di Amministrazione si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nella presente circolare.

Per qualsiasi dubbio in merito, la invitiamo a contattare l'incaricato delle relazioni o, in alternativa, il consulente agli investimenti.

Con l'occasione La ringraziamo per il continuo sostegno fornito alla Società.

Distinti saluti

Amministratore
a nome e per conto di
Russell Investment Company II p.l.c.

Allegato I: AC&S con modifiche in evidenza
Allegato II: Avviso di convocazione dell'AGA della Società
Allegato III: Modulo di delega per l'AGA della Società

Numero di certificato 334632

COMPANIES ACT 2014

e

REGOLAMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI) 2011 E
SUCCESSIVE MODIFICHE

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A
CAPITALE VARIABILE

FONDO MULTICOMPARTO CON SEPARAZIONE PATRIMONIALE FRA I COMPARTI

ATTO COSTITUTIVO

E

STATUTO

di

RUSSELL INVESTMENT COMPANY II
PUBLIC LIMITED COMPANY

(adottato tramite Delibere Straordinarie fino alla Delibera Straordinaria datata ~~2-ottobre~~
~~2020~~[inserire data] 2023 inclusa)

“Società di Revisione” indica l’attuale società di revisione della Società.

“Valuta Base” indica, relativamente ad una categoria di azioni, la valuta in cui sono emesse le azioni.

“Consiglio” indica il Consiglio di Amministrazione della Società che comprende ogni suo Comitato.

“Giorno Lavorativo” indica il giorno o i giorni eventualmente specificati nel Prospetto.

“Banca Centrale” indica la Banca Centrale d'Irlanda o un eventuale organismo di regolamentazione subentrante con responsabilità di autorizzazione e supervisione della Società.

“Regolamenti OICVM della Banca Centrale” indica i Regolamenti del 2019 sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari previsti dal Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (Sezione 48(1)), e successive modifiche, supplementi, consolidamenti, sostituzioni in qualsiasi forma o altra modifica di volta in volta applicata e relativi orientamenti di volta in volta emanati dalla Banca Centrale;

“Giorni utili” significa, con riferimento al periodo di una comunicazione, il periodo che esclude il giorno di trasmissione o di presunta trasmissione di una comunicazione e il giorno per il quale tale comunicazione viene trasmessa o a partire dal quale tale comunicazione avrà effetto.

“Commissione” indica l’importo o gli importi dovuti all’emissione o al rimborso di azioni della Società, secondo quanto specificato nel Prospetto, che non può in alcun caso essere superiore al 5% del valore della sottoscrizione o al 3% del valore del rimborso, a seconda dei casi, e che potrà essere detratto dall’importo di sottoscrizione o di rimborso.

[“Società” indica la società il cui nome compare nell’intestazione del presente Statuto.](#)

“Companies Act” indica il Companies Act del 2014, ed eventuali successive modifiche.

“CRS” indica il Common Reporting Standard (Standard per lo Scambio Automatico di Informazioni Finanziarie a Fini Fiscali), approvato il 15 luglio 2014 dal Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, altresì noto con il nome di “Common Reporting Standard”, e tutti gli accordi bilaterali o multilaterali con autorità competenti, gli accordi intergovernativi e i trattati, le leggi, i regolamenti, le linee guida ufficiali o altri strumenti che ne semplifichino l’attuazione e tutte le leggi di attuazione del Common Reporting Standard;

[“Giorno di Valorizzazione” indica il Giorno Lavorativo o i Giorni Lavorativi come definiti di volta in volta dagli Amministratori e che possono essere indicati nel Prospetto, a condizione che, in relazione a qualsiasi Comparto, vi siano almeno due Giorni di Valorizzazione in ogni mese. In caso di modifica di un Giorno di Valorizzazione, gli Amministratori ne daranno ragionevole comunicazione a ciascun Socio nei tempi e nei modi approvati dal](#)

Depositario. Il patrimonio della Società sarà stimato in un Giorno di Valorizzazione.

“Depositario” indica ogni società designata e attualmente operante in qualità di depositario della Società, conformemente ai Requisiti OICVM di volta in volta applicabili;

“Contratto di deposito” indica un contratto in corso di validità fra la Società e il ~~Gestore e ogni~~ Depositario in relazione alla nomina e ai compiti di tale Depositario.

“Adeguamento per Diluizione” indica un adeguamento del Valore Patrimoniale Netto per Azione di un Comparto, apportato unicamente al fine di ridurre gli effetti derivanti dalle transazione applicabili e dai margini di contrattazione sugli interessi dei Soci di un Comparto.

~~“Giorno di Valorizzazione” indica il giorno o i giorni di ciascun mese (diversi da un giorno festivo in Irlanda) che gli Amministratori potranno di volta in volta stabilire, restando inteso che:~~

~~(i) salvo ove diversamente stabilito, indica a partire dal Periodo di Offerta Iniziale, ogni Giorno Lavorativo o altro giorno che gli Amministratori potranno stabilire, a condizione che vi siano almeno due Giorni di Valorizzazione in ogni mese;~~

~~(ii) in caso di modifica di un Giorno di Valorizzazione, gli Amministratori ne daranno ragionevole comunicazione a ciascun Socio nei tempi e nei modi approvati dal Depositario;~~

~~(iii) il patrimonio della Società sarà stimato in un Giorno di Valorizzazione; e~~

~~(iv) vi sono almeno due Giorni di valorizzazione in ogni mese.~~

“Amministratore” significa ogni Amministratore della Società attualmente in carica.

“Oneri e spese” indica tutti i costi dei bolli e altri oneri, imposte, tasse governative, commissioni di valutazione, commissioni di gestione patrimoniale, commissioni degli agenti, commissioni di intermediazione, oneri bancari, commissioni di trasferimento, commissioni di registrazione e altri oneri, con riferimento alla costituzione o all’aumento degli attivi o alla creazione, allo scambio, alla compravendita o al trasferimento di azioni o all’acquisto o alla proposta d’acquisto o di vendita di Investimenti o altro che possano essere dovuti o diventarlo in futuro, in relazione a, prima di, o in occasione di, qualsiasi operazione, negoziazione o valutazione, senza includere le Commissioni dovute all’emissione di azioni e/o al rimborso di azioni.

“Comunicazione elettronica” ha il significato attribuito al termine dalla Legge sul Commercio Elettronico (Electronic Commerce Act) del 2000.

“Firma elettronica” ha il significato attribuito al termine dalla Legge sul Commercio Elettronico del 2000.

“FATCA” indica:

- (a) le sezioni 1471-1474 dell'Internal Revenue Code statunitense o qualsiasi regolamento o altra linea guida ufficiale associati;
- (b) qualsiasi accordo intergovernativo, trattato, regolamento, linea guida o altro accordo tra il Governo d'Irlanda (o qualsiasi organismo pubblico irlandese) e gli Stati Uniti, il Regno Unito o qualsiasi altra giurisdizione (compresi organismi pubblici di tale giurisdizione), perfezionato allo scopo di soddisfare, agevolare, integrare, implementare o rendere efficaci la legislazione, i regolamenti o la linea guida descritti nel precedente paragrafo (a); e
- (c) qualsiasi legge, regolamento o linea guida in Irlanda che conferisca efficacia alle questioni delineate nei paragrafi precedenti; "Periodo di Offerta Iniziale" indica il periodo durante il quale le azioni di qualsiasi classe sono offerte dalla Società per l'acquisto o la sottoscrizione al Prezzo Iniziale.

"Prezzo Iniziale" indica il primo prezzo di offerta per l'acquisto o la sottoscrizione di qualsiasi azione di qualsiasi classe.

"Investimento" indica qualsiasi investimento della Società, come indicato in maggior dettaglio nel Prospetto.

"Per iscritto" indica ~~ciò che è scritto, stampato, litografato, fotografato, trasmesso a mezzo telex o fax o rappresentato con qualsiasi altro mezzo sostitutivo della scrittura o in parte con un mezzo e in parte con altro mezzo.~~ quanto riferito alla stampa, alla litografia, alla fotografia e a qualsiasi altro modo di rappresentare o riprodurre parole in forma visibile, inclusi i mezzi elettronici, salvo indicazione contraria.

"IRS" significa Internal Revenue Service, ossia l'Autorità tributaria statunitense.

"Contratto di Gestione" indica ogni contratto in essere fra la Società e il Gestore e relativo alla nomina e ai compiti del Gestore.

"Gestore" indica ogni persona o società incaricata e attualmente operante in veste di gestore in relazione alla Società.

"Socio" indica una persona iscritta nel Registro come titolare di azioni.

"Dimensione Minima del Comparto" indica l'eventuale importo che gli Amministratori possono di volta in volta prescrivere come dimensione minima di ciascun Comparto, come eventualmente indicato nel Prospetto.

"Partecipazione Minima" indica una partecipazione di azioni in qualsiasi Comparto il cui valore, con riferimento al prezzo di rimborso o al numero di azioni, non è inferiore all'eventuale importo specificato in un Prospetto.

"Importo dell'Investimento Minimo Iniziale" indica l'importo o il numero di azioni (se del caso) che gli Amministratori possono di volta in volta prescrivere come sottoscrizione iniziale minima per le azioni di qualsiasi classe.

cinquecento miliardi a condizione, tuttavia, che ogni azione riscattata debba intendersi come se non fosse mai stata emessa ai fini del calcolo dell'importo massimo di azioni emettibili.

- (d) I Membri del Consiglio di Amministrazione possono delegare al Gestore o a qualsiasi Funzionario debitamente autorizzato o ad altra persona, la responsabilità di accettare la sottoscrizione, la ricezione del pagamento e l'assegnazione o l'emissione di nuove azioni.
- (e) Gli Amministratori o i loro delegati potranno, a loro totale discrezione, respingere qualsiasi richiesta di emissione di azioni della Società, nonché accettare tali richieste in parte o nella loro totalità.
- (f) Le richieste di emissione di azioni saranno irrevocabili, salvo diversa decisione degli Amministratori o di un loro delegato.
- (g) ~~(f)~~ Si esclude la possibilità di riconoscere qualsivoglia persona come titolare di azioni della Società sulla base della fiducia e la Società non sarà vincolata a, né riconoscerà (anche nel caso in cui ne sia informata) qualsiasi interesse di carattere equo, contingente, futuro o parziale ad azioni né (salvo il solo caso di diverse disposizioni o di quanto prescritto per legge) ogni altro diritto in relazione a qualsiasi azione, salvo un diritto assoluto di proprietà al titolare registrato.
- (h) ~~(g)~~ Le Azioni di Sottoscrizione non parteciperanno alla ripartizione dei dividendi o attivi della Società salvo nella misura dell'importo sottoscritto e dei relativi interessi eventualmente maturati.
- (i) ~~(h)~~ In qualsiasi momento successivo all'emissione di azioni, e conformemente alla legge applicabile, la Società avrà facoltà di rimborsare le Azioni di Sottoscrizione o di provvedere al trasferimento delle Azioni di Sottoscrizione a qualsiasi persona qualificabile come titolare di azioni ai sensi dell'Articolo 11 di cui al presente.
- (j) La Società potrà, a discrezione degli Amministratori:
 - (i) raggruppare e suddividere in tutto o in parte il capitale sociale in azioni di importo superiore; oppure
 - (ii) fatte salve le disposizioni del Companies Act, frazionare le proprie azioni o parte di esse in azioni di importo o valore inferiore (la delibera di frazionamento del capitale azionario potrà altresì prevedere la possibilità che, tra i Soci delle azioni risultanti da tale frazionamento, una o più azioni siano fornite, rispetto alle altre, di diritti privilegiati, postergati o di altro tipo o essere soggette a eventuali restrizioni che la Società abbia facoltà di fornire alle azioni non emesse o di nuova emissione).

5. I COMPARTI E LA SEPARAZIONE PATRIMONIALE

- (a) La Società è un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i Comparti e ciascun Comparto può essere composto da una o più categorie di azioni della Società, comprese categoria di azioni coperte e non coperte. L'elenco dei Comparti attualmente autorizzati dalla Banca Centrale è riportato nel

Prospetto, con le relative modifiche e integrazioni; ciascuno di essi può comprendere una o più distinte categorie o serie di azioni alle condizioni stabilite dagli Amministratori in conformità ai requisiti previsti dalla Banca Centrale.

- (b) Previa autorizzazione della Banca Centrale, gli Amministratori potranno costituire un Comparto mediante emissione di una o più distinte categorie o serie di azioni alle condizioni stabilite dagli Amministratori stessi in conformità ai requisiti previsti dalla Banca Centrale. I Membri del Consiglio di Amministrazione possono limitare i diritti di voto associati a qualsiasi categoria di azioni. In particolare, fatta salva la portata generale di quanto sopra, gli Amministratori potranno emettere una o più categorie di azioni fornite di diritti di voto limitati per i ~~titolari~~Soci in relazione a qualsiasi Delibera Ordinaria e Straordinaria, a condizione che tale delibera divenga efficace solo qualora i ~~titolari~~Soci abbiano ricevuto un preavviso di un certo numero di giorni rispetto alla data di efficacia della stessa, come previsto dal Prospetto. La decisione di sottoscrivere qualsiasi categoria di azioni i cui diritti di voto sono limitati spetta in via esclusiva all'investitore.
- (c) ~~(b)~~ I Membri del Consiglio di Amministrazione sono autorizzati a ridefinire di volta in volta qualsiasi categoria di azioni in essere nella Società e a fondere tale categoria di azioni con ogni altra categoria di azioni della Società, a condizione che i Soci di tale categoria o di tali categorie siano preventivamente informati dalla Società e venga loro offerta la possibilità di rimborso delle loro azioni. Con il previo consenso degli Amministratori, i Soci possono convertire le azioni di una categoria in azioni di un'altra categoria della Società, conformemente a quanto disposto dall'Articolo 9 di cui al presente.
- (d) ~~(c)~~ Allo scopo di consentire la ridefinizione delle azioni di una categoria o la loro conversione in azioni di un'altra categoria, la Società potrà, conformemente ai Regolamenti, adottare qualsiasi iniziativa ritenga necessaria per modificare o abrogare i diritti associati alle azioni di una categoria da convertire affinché tali diritti siano sostituiti dai diritti associati all'altra categoria nella quale devono essere convertite le azioni della categoria originaria.
- (e) ~~(d)~~ Registri e bilanci di ciascun Comparto saranno tenuti separatamente e le attività e passività di ciascun Comparto verranno ripartite come segue:
- (i) i proventi derivanti dall'emissione di Azioni che rappresentino un Comparto verranno iscritti nei libri contabili della Società per il Comparto e le attività e passività nonché il reddito e gli esborsi ad esse attribuibili verranno attribuiti al Comparto alle condizioni stabilite nell'Atto Costitutivo e nello Statuto;
 - (ii) qualora un'attività sia derivata da un'altra attività, l'attività derivata verrà iscritta nei libri contabili della Società per lo stesso Comparto così come l'attività dalla quale essa è derivata e in relazione ad ogni valutazione delle attività, l'incremento o la diminuzione in valore verrà attribuito al Comparto di riferimento;

e dovrà tenere tali attività o proventi separati ed identificabili come trust property.

- (h) ~~(g)~~ Tutte le somme recuperabili dalla Società a seguito di tale eventuale trust nei termini descritti nell'Articolo 5(f)(iii) saranno accreditate a copertura degli oneri eventualmente derivanti ai sensi del precedente Articolo 5(f).
- (i) ~~(h)~~ Ogni attivo o somma recuperata dalla Società ai sensi dei termini impliciti contenuti nell'Articolo 5(f) o mediante ogni altro mezzo di qualsiasi provenienza, per gli eventi ai quali si riferiscono questi paragrafi, sarà destinato alla compensazione del Comparto, al netto della detrazione o del pagamento di qualsiasi costo di recupero.
- (j) ~~(i)~~ Nel caso in cui le attività attribuibili ad un Comparto siano sottoposte a sequestro per soddisfare oneri non attribuibili a tale Comparto, e fino a quando il Comparto in questione non possa essere reintegrato delle attività o ricevere una compensazione equivalente, gli Amministratori, previa consenso del Depositario, dovranno certificare o far certificare, il valore delle attività sottratte al Comparto in questione e trasferire dalle attività del Comparto o dei Comparti al quale o ai quali l'onere è riferibile, con priorità su tutte le altre richieste di pagamento nei confronti di tale Comparto o Comparti, beni o somme sufficienti a reintegrare al Comparto in questione, il valore delle attività o dell'ammontare degli importi perse/persi.
- (k) ~~(j)~~ Un Comparto non è una persona giuridica distinta dalla Società, ma la Società può agire ed essere convenuta in giudizio in relazione ad un Comparto specifico e può esercitare diritti di compensazione per conto dei Comparti analoghi a quelli applicabili ai sensi di legge tra le società, e le attività di un Comparto sono soggette alle ordinanze di un tribunale come se il Comparto fosse una persona giuridica distinta.
- (l) ~~(k)~~ Ciascuna categoria di azioni e ciascun Comparto manterranno una contabilità separata.
- (m) ~~(l)~~ La Società può istituire, mantenere e gestire uno o più conti di liquidità per ciascun Comparto e/o conto di liquidità multicomparto e/o conto di liquidità partecipato da più Comparti, attraverso i quali si possono gestire o agevolare sottoscrizioni, rimborsi e altri flussi finanziari destinati a o provenienti da investitori in conformità con i requisiti della Banca Centrale.

6. CONFERME DI PROPRIETÀ ~~E CERTIFICATI AZIONARI~~

- (a) Non sarà emesso alcun certificato azionario dalla Società o per conto della stessa. La titolarità delle azioni di ciascun Socio è evidenziata dall'iscrizione del relativo nome, indirizzo e numero di azioni nel Registro (che potrà essere inviato ai Soci per posta ordinaria, per fax, per via elettronica o con altri mezzi stabiliti dagli Amministratori in conformità ai requisiti previsti dalla Banca Centrale), il quale dovrà essere conservato nelle modalità previste dalla legge.
- (b) Un Socio il cui nome compaia nel Registro su richiesta del Socio stesso avrà diritto al rilascio di una conferma scritta della proprietà che rappresenti il numero di azioni da esso detenute ~~o, se il Socio lo richiede e a condizione~~

~~che il Socio paghi le spese eventualmente dovute per l'emissione, di un certificato azionario che rappresenti il numero di azioni da esso detenute. Ogni certificato sarà firmato dal Depositario (la cui firma è riproducibile meccanicamente) e specificherà il numero, la classe e il numero distintivo (eventuale) delle azioni alle quali è riferito, oltre che il pagamento integrale delle stesse.~~

- =
- (c) In caso di danneggiamento o usura o presunta perdita, furto o distruzione di una conferma scritta di proprietà ~~o di un certificato azionario~~, su richiesta, si potrà emettere a nome del Socio una nuova conferma scritta di proprietà ~~o un nuovo certificato azionario rappresentativo~~ rappresentativa delle stesse azioni a condizione che venga restituita la vecchia conferma scritta di proprietà ~~o il vecchio certificato azionario~~ (in caso di presunto furto, perdita o distruzione) in conformità alle condizioni stabilite relativamente alle prove e all'indennizzo nonché al pagamento di spese vive straordinarie della Società associate alla richiesta, come ritenuto opportuno dagli Amministratori.
- (d) Il Registro può essere conservato ~~in forma~~ in formato elettronico, a condizione che sia possibile ricavarne prove leggibili per soddisfare i requisiti ~~del Companies Act della normativa vigente e del~~ presente Statuto.
- (e) Gli Amministratori saranno tenuti ad iscrivere nel Registro, oltre ai soggetti la cui iscrizione è prevista dalla legge, i seguenti soggetti:
- (i) nome e indirizzo di ciascun Socio (salvo in caso di cointestatari, sarà necessario inserire solo l'indirizzo del primo intestatario), una dichiarazione di proprietà delle azioni di ciascuna classe da questi detenute e dell'ammontare pagato o il cui pagamento sia stato ritenuto assolto su tali azioni;
 - (ii) la data in cui ciascuna persona è stata iscritta nel Registro come Socio; e
 - (iii) la data in cui ciascuna persona ha cessato di essere Socio.
- (f)
- (i) Il Registro dovrà essere tenuto in modo tale da mostrare in ogni momento i Soci della Società in essere e le azioni da questi rispettivamente detenute.
 - (ii) Il Registro dovrà essere disponibile per eventuali ispezioni presso la sede legale della Società, conformemente con la legge, e ogni Socio avrà diritto di controllare nel Registro soltanto i dati riferiti a se stesso.
 - (iii) La Società potrà chiudere il Registro una o più volte, per un tempo complessivamente non superiore a trenta giorni all'anno.
- (g) Gli Amministratori non saranno tenuti a iscrivere più di quattro persone come cointestatari di una o più azioni. Nel caso di un'azione detenuta congiuntamente da più persone, gli Amministratori non saranno pertanto tenuti a emettere per essa più di

una conferma scritta di proprietà ~~o più di un certificato azionario~~ e l'emissione di una conferma scritta di proprietà ~~o di un certificato azionario~~ per un'azione al primo nominativo di diversi cointestatori rappresenterà atto sufficiente per tutti.

- (h) Nel caso in cui due o più persone siano registrate come titolari di azioni, esse saranno considerate come cointestatarie, fatte salve le seguenti disposizioni:
- (i) i cointestatori delle azioni saranno responsabili, in solido, oltre che congiuntamente, di tutti i pagamenti dovuti per tali azioni;
 - (ii) qualsiasi cointestatorio potrà produrre un documento valido per ogni dividendo, bonus o rimborso di capitale dovuto a tali cointestatori;
 - (iii) solo il primo dei cointestatori di un'azione nominato nel registro avrà diritto a ricevere la conferma scritta della proprietà ~~o il certificato azionario~~ relativa a tale azione, nonché a ricevere comunicazioni dalla Società per partecipare alle assemblee generali della Società. Qualsiasi conferma scritta di proprietà ~~o certificato azionario inviato~~ inviata al primo cointestatorio nominato costituirà invio valido per tutti, e ogni comunicazione trasmessa al primo nominativo dei cointestatori sarà ritenuta trasmessa a tutti i cointestatori;
 - (iv) il voto del primo cointestatorio nominato che esprime un voto di persona o per delega sarà accettato ed escluderà i voti degli altri cointestatori; e
 - (v) ai fini delle disposizioni del presente Articolo, il primo nominativo sarà stabilito in base all'ordine di apparizione dei nomi dei cointestatori nel Registro.
- (i) La Società non emetterà certificati al portatore.

~~(j) Gli Amministratori avranno altresì diritto di addebitare a un Socio la commissione che gli stessi potranno di volta in volta stabilire in relazione al costo associato a qualsiasi scambio di conferme di proprietà e certificato azionario.~~

7. GIORNI DI VALORIZZAZIONE

Tutte le emissioni e i rimborsi di azioni saranno effettuati o avranno effetto a partire da qualsiasi Giorno di Valorizzazione, a condizione che la Società possa assegnare azioni in un Giorno di Valorizzazione sulla base del criterio dell'emissione a seguito del ricevimento di fondi disponibili dal sottoscrittore di azioni e, nell'eventualità che la Società non riceva le quote di sottoscrizione relative a tale assegnazione entro il termine specificato nel Prospetto o entro ogni altro periodo eventualmente stabilito dagli Amministratori, questi ultimi potranno annullare tale assegnazione di azioni. In tali casi la Società potrà addebitare al richiedente eventuali spese bancarie o perdite di mercato sostenute dalla Società medesima o, in alternativa, gli interessi maggiorati di una commissione amministrativa. Prima che le azioni siano assegnate e considerate in corso di emissione, la Società dovrà rendere edotto il sottoscrittore di qualsiasi importo versato ai fini della sottoscrizione trattenuto dalla Società a titolo

di passività permanente della stessa; al riguardo la Società sarà considerata debitrice e non trustee di tale sottoscrittore o di altro soggetto.

8. EMISSIONE DELLE AZIONI

- (a) Nel rispetto di quanto di seguito specificato, la Società in ogni Giorno di Valorizzazione e alla ricezione di quanto segue:
- (i) una domanda di azioni nella forma che la Società potrà di volta in volta stabilire e che potrà includere una domanda in forma orale; e
 - (ii) le dichiarazioni relative allo status, all'identità (compreso, se necessario, l'eventuale beneficiario effettivo), alla residenza, all'origine dei fondi e ad altro, come di volta in volta richiesto dalla Società ~~e che può includere una dichiarazione orale~~, fra cui, in via non esclusiva, una dichiarazione di conformità ai requisiti antiriciclaggio applicabili alla Società; e
 - (iii) il pagamento delle azioni nella modalità specificata dalla Società nelle normali tempistiche, restando inteso che, qualora la Società riceva i pagamenti delle azioni in una valuta diversa dalla Valuta Base, la stessa convertirà gli importi ricevuti nella Valuta Base o disporrà tale conversione e avrà facoltà di decurtare da tali importi tutte le spese sostenute ai fini della conversione;

potrà emettere le azioni nelle categorie di volta in volta create dalla Società stessa al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna azione così ottenuta (o, a discrezione della Società nel caso (iii) di cui sopra, al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna azione nel Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo alla conversione degli importi percepiti nella Valuta Base), al netto delle eventuali Commissioni, oppure potrà assegnare le azioni in attesa della ricezione dei fondi disponibili, restando inteso che, in caso di mancata ricezione, da parte della Società, dei fondi disponibili versati ai fini della sottoscrizione entro il termine stabilito dagli Amministratori o dai relativi delegati, questi ultimi potranno annullare tale assegnazione.

- (b) La Società avrà facoltà di ricevere titoli o altri Investimenti dal richiedente di azioni e di vendere, cedere o altrimenti convertire tali titoli o Investimenti in contanti e di destinare tali disponibilità (al netto di qualsiasi spesa sostenuta nella conversione) all'acquisto di azioni nella Società ai sensi di quanto qui disposto.
- (c) Non si dovrà procedere ad alcuna emissione riferita a una domanda associata a una disponibilità del richiedente inferiore alla eventuale Partecipazione Minima.
- (d) Se una classe di azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta di base del Comparto in questione, gli Amministratori, al momento della creazione di tale classe di azioni, stabiliranno se essa dovrà essere costituita come classe di azioni con copertura valutaria o come classe di azioni senza copertura valutaria. Fatte salve tutte le disposizioni di cui al presente Statuto, i costi e le plusvalenze/minusvalenze delle operazioni di copertura

relative a una classe di azioni con copertura valutaria saranno di competenza esclusiva dei Soci di tale classe e non costituiranno parte delle attività del relativo Comparto, né una passività del Comparto in questione. Qualsiasi operazione di copertura valutaria relativa a una classe di azioni con copertura valutaria sarà stimata in conformità alle disposizioni della Clausola 15 e sarà chiaramente attribuibile alla specifica classe di azioni con copertura valutaria. Nessuna delle classi di azioni con copertura valutaria sarà soggetta a leva finanziaria in conseguenza di tale copertura valutaria.

- (e) ~~(d)~~ Gli Amministratori avranno facoltà di emettere frazioni di azioni (di seguito denominate “Frazioni di Azioni”) nel caso in cui le quote di sottoscrizione ricevute dalla Società siano insufficienti per l’acquisto di una quota intera di azioni, restando tuttavia inteso che le Frazioni di Azioni non conferiranno alcun diritto di voto e restando altresì inteso che il Valore Patrimoniale Netto di una Frazione di Azioni di qualsiasi classe di azioni sarà rettificato in base all’importo differenziale rispetto al valore di un’azione intera di tale classe di azioni al momento dell’emissione e ogni dividendo dovuto su tali Frazioni di Azioni sarà corretto in modo analogo.
- (f) ~~(e)~~ La Società lancerà classi di azioni a un prezzo fisso iniziale solo dopo il Periodo di Offerta Iniziale, qualora sia stato confermato alla Banca Centrale che ciò non arrechi alcun pregiudizio ai Soci esistenti della Società.
- (g) ~~(f)~~ Gli Amministratori possono rifiutare di accettare qualsiasi richiesta di assegnazione o emissione di azioni e possono cessare di offrire azioni della Società per l’assegnazione o l’emissione per un periodo determinato o in altro modo.

9. CONVERSIONE DI AZIONI

Fatto salvo quanto di seguito previsto, il titolare di azioni di qualsiasi classe (le “Azioni Originarie”) potrà, con il previo consenso degli Amministratori, convertire di volta in volta, la totalità o una quota di tali azioni (“Conversione”) che presentino al momento della conversione il valore minimo eventualmente stabilito dagli Amministratori, in azioni di un’altra classe (le “Nuove Azioni”) già in essere o la cui creazione è già prevista nei termini qui riportati;

- (i) La Conversione può essere esercitata dal suddetto titolare (di seguito definito il “Richiedente”), con una comunicazione (di seguito denominata “Avviso di Conversione”) che avrà carattere irrevocabile e sarà presentata da un Socio in forma scritta presso la sede ~~del Gestore. Essa andrà accompagnata dai certificati azionari debitamente vidimati dal Richiedente o da altra prova di proprietà, successione o assegnazione soddisfacente per gli Amministratori, unitamente a eedole dei dividendi non maturati;~~della Società, nella forma stabilita di volta in volta dagli Amministratori;
- (ii) la Conversione di azioni oggetto di un Avviso di Conversione consegnato al Gestore in un giorno diverso da un Giorno di Valorizzazione avverrà nel Giorno di Valorizzazione successivo al ricevimento dell’Avviso di Conversione;
- (iii) La conversione delle Azioni originarie comprese nell’Avviso di Conversione avverrà mediante il riacquisto di tali Azioni originarie (fermo restando che l’importo del riacquisto non sarà rilasciato al Richiedente) e

l'emissione di Nuove Azioni, il cui riacquisto e la cui emissione avranno luogo nel Giorno di Valorizzazione di cui al paragrafo (ii) del presente Articolo;

- (iv) il numero di Nuove Azioni da emettere alla Conversione sarà stabilito dal Gestore conformemente (o il più possibile compatibilmente) con la formula seguente:

$$NA = \frac{[A \times B \times C] - D}{E}$$

dove:

NA = numero delle Nuove Azioni che saranno emesse; e

A = numero delle Azioni Originarie da convertire; e

B = il prezzo di rimborso di tale Azione originaria nel relativo Giorno di Valorizzazione, al netto dell'eventuale Commissione; e

C = tasso di cambio calcolato dagli Amministratori per la conversione della Valuta Base delle Azioni Originarie nella Valuta Base delle Nuove Azioni;

D = salvo qualora diversamente disposto nel Prospetto, una commissione di switch sino al 5% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni Originarie da convertire (A X B), la quale potrà essere pagata dalla Società per conto del Socio dai proventi del rimborso delle Azioni Originarie direttamente a un distributore o agente di collocamento di volta in volta nominato dalla Società o dal Gestore; e

E = prezzo di emissione delle Nuove azioni nel relativo Giorno di Valorizzazione, al netto dell'eventuale Commissione; e

- (v) alla Conversione, la Società sarà tenuta ad assegnare gli attivi o le disponibilità liquide rappresentanti il valore delle NA, nei termini definiti al precedente punto (iv), alla categoria di azioni di appartenenza delle Nuove Azioni.;

(vi) in qualsiasi Giorno di Valorizzazione, fatti salvi i diritti precedentemente conferiti ai detentori di qualsiasi categoria di azioni esistente, la Società potrà procedere allo scambio forzoso della totalità o di parte delle azioni di un Comparto di una certa categoria con azioni di altra categoria dello stesso Comparto, con un congruo preavviso stabilito dagli Amministratori, a condizione che ciò non pregiudichi in misura rilevante gli interessi dei detentori della categoria di azioni in questione; e

(vii) gli Amministratori potranno, a loro discrezione, rifiutare di dare seguito a una richiesta di conversione senza fornire alcuna motivazione. Inoltre,

- (e) Qualora gli Amministratori o i loro delegati apprendano o abbiano ragione di ritenere che la proprietà ufficiale o effettiva di qualsiasi azione spetti a:
- (i) una persona che violi una qualche legge o disposizione, di qualsiasi paese o autorità pubblica, o in virtù della quale tale persona non è idonea a detenere tali azioni; o
 - (ii) una persona che sia, o abbia acquistato tali azioni per conto di, o a vantaggio di, un Soggetto Statunitense (salvo nel caso di un'esenzione prevista dalle leggi statunitensi sui valori mobiliari); o
 - (iii) una o più persone in circostanze che (sia direttamente che indirettamente associate a tale persona, singolarmente intesa o in associazione a qualsiasi altra persona correlata o meno, nonché in ogni altra circostanza che gli Amministratori reputino rilevante), secondo il parere degli Amministratori potrebbero portare la Società o qualsiasi Socio a:
 - =
 - (A) incorrere in oneri fiscali o subire danni patrimoniali, legali o amministrativi che la Società o tale Socio poteva diversamente evitare di sostenere o patire;
 - (B) violare qualsiasi legge o regolamento che diversamente la Società avrebbe evitato di sostenere, patire o violare; o
 - (C) diventare soggetto ai requisiti di registrazione ai sensi della legge Securities Act, o della legge statunitense Investment Company Act del 1940 e successive modifiche, ovvero ai requisiti della legge statunitense Employee Retirement Security Act del 1974, e successive modifiche; oppure
 - (iv) un individuo di età inferiore ai 18 anni (o altra età ritenuta idonea dagli Amministratori) o una persona non sana di mente;
 - (v) ~~(iv)~~ qualsiasi persona che non fornisca le informazioni o le dichiarazioni richieste dal presente documento entro sette (7) giorni dalla richiesta in tal senso trasmessa dagli Amministratori; o dal loro delegato;
 - (vi) qualsiasi persona, a meno che, a seguito di tale trasferimento, il cessionario di tali azioni non diventi titolare di azioni di importo pari o superiore all'Importo dell'Investimento Minimo Iniziale;
 - (vii) qualsiasi persona che detenga meno della Partecipazione minima, se del caso, come indicato nel Prospetto;
 - (viii) qualsiasi persona, nel caso in cui, in relazione a tale trasferimento, non sia stato effettuato alcun pagamento di imposte;
 - (ix) ~~(v)~~ qualsiasi persona che non abbia fornito alla Società tutta la documentazione antiriciclaggio o la documentazione correlata e le altre

informazioni che la Società possa ragionevolmente richiedere entro i termini che possono essere specificati nel Prospetto o in altro modo; o

(x) qualsiasi altra circostanza vietata dallo Statuto, come descritto nel presente documento,

gli Amministratori o il loro delegato avranno facoltà di darne comunicazione (nella forma che riterranno opportuna) alla persona o alle persone in questione, richiedendo loro di trasferire tali azioni a una persona qualificata o idonea al possesso o di domandare per iscritto il rimborso di tali azioni ai sensi dell'Articolo 12. I riferimenti nel presente Statuto a "Investitore autorizzato" indicano qualsiasi soggetto diverso da quelli specificati negli Articoli 11(a) e 11(e) di cui sopra.

~~(f) Se una persona a cui è stata notificata la comunicazione di cui sopra non trasferisce le azioni entro 30 giorni dalla data dell'avviso o non richiede per iscritto alla Società il rimborso delle azioni, si riterrà che, allo scadere dei 30 giorni, abbia richiesto il rimborso di tutte le azioni in suo possesso oggetto di tale comunicazione. Sarà pertanto tenuta a fornire immediata conferma alla Società della proprietà delle azioni e gli Amministratori avranno facoltà di nominare qualsiasi persona al fine di dare esecuzione a tali documenti secondo quanto richiesto ai fini del rimborso. La presunta richiesta di rimborso delle azioni non è annullabile, indipendentemente dal fatto che la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di tali azioni sia stata sospesa.~~

(f) A meno che un Amministratore non abbia motivo di ritenere il contrario, gli Amministratori hanno il diritto di presumere, senza espletare alcuna indagine, che nessuna delle azioni sia detenuta in modo tale da legittimarli a dare un avviso al riguardo ai sensi dell'articolo 11(a) o 11(e). Gli Amministratori possono tuttavia, in occasione di una richiesta di azioni o in qualsiasi altro momento e di volta in volta, richiedere che vengano fornite loro le prove e/o gli impegni relativi alle questioni indicate nel presente Articolo 11 che riterranno sufficienti a loro discrezione o che richiederanno ai fini di qualsiasi restrizione imposta ai sensi dello stesso o per conformarsi a qualsiasi disposizione anticiclaggio applicabile alla Società. Nel caso in cui tali prove e/o impegni non siano così forniti entro un termine ragionevole (non inferiore a 21 giorni dalla notifica dell'avviso che li richiede) specificato nel suddetto avviso, gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, considerare le azioni detenute da tale Socio o Socio congiunto come detenute in modo tale da legittimarli a notificare un avviso al riguardo ai sensi dell'articolo 11(f).

(g) Qualora gli Amministratori vengano a conoscenza del fatto che la titolarità diretta o effettiva di talune azioni sia in capo a un soggetto che non costituisca un Investitore Autorizzato (le "azioni pertinenti"), potranno darne comunicazione al soggetto a nome del quale le azioni pertinenti sono iscritte nel Registro richiedendo il trasferimento delle azioni pertinenti (e/o la cessione della relativa titolarità) a un soggetto che, a giudizio degli Amministratori, costituisca un Investitore Autorizzato. Qualora un soggetto a cui sia stata inviata la comunicazione ai sensi del presente Articolo 11(e) non trasferisca le azioni pertinenti a un Investitore Autorizzato entro 21 giorni dall'invio di tale comunicazione (o entro un termine maggiore ritenuto congruo dagli Amministratori a propria totale discrezione).

o non stabilisca con soddisfazione degli Amministratori (il cui giudizio sarà definitivo e vincolante) di non essere soggetto a tali restrizioni, allo scadere dei 21 giorni gli Amministratori potranno, a loro totale discrezione, disporre il trasferimento di tutte le azioni pertinenti a un Investitore Autorizzato in conformità al seguente articolo 11(i) o disporre il riacquisto delle azioni pertinenti da parte della Società al relativo Prezzo di Rimborso. Il titolare delle azioni pertinenti sarà tenuto a consegnare immediatamente il proprio certificato (se esistente) agli Amministratori, i quali avranno facoltà di nominare qualsiasi soggetto affinché firmi per conto del Socio i documenti eventualmente necessari ai fini del trasferimento o del rimborso, a seconda dei casi, delle azioni pertinenti da parte della Società. Il titolare delle azioni pertinenti manleverà altresì la Società da eventuali perdite, costi o spese sostenuti dalla Società medesima in virtù della mancata qualifica di Investitore Autorizzato di tale Socio.

(h) Chiunque venga a conoscenza di detenere o possedere azioni pertinenti dovrà immediatamente, a meno che non abbia già ricevuto una comunicazione ai sensi del precedente paragrafo 11(e), trasferire tutte le proprie azioni pertinenti a un Investitore Autorizzato oppure, con l'approvazione degli Amministratori, richiedere il rimborso delle stesse.

(i) Il trasferimento di azioni pertinenti disposto dagli Amministratori ai sensi del precedente Articolo 11(g) avverrà tramite vendita al miglior prezzo ragionevolmente realizzabile e potrà riguardare la totalità o solo una parte delle azioni pertinenti, con il trasferimento della rimanente porzione ad altri Investitori autorizzati o il relativo riacquisto da parte della Società. Qualsiasi pagamento ricevuto dalla Società in relazione alle azioni pertinenti così trasferite sarà trasmesso al soggetto titolare delle azioni oggetto di trasferimento, fatto salvo il seguente Articolo 11(j).

(j) ~~(g)~~ Fermo restando l'obbligo di previa concessione di qualsivoglia autorizzazione ufficiale necessaria, il regolamento avverrà mediante deposito degli importi versati ai fini del rimborso o dei proventi della vendita in una banca affinché siano versati al soggetto che ne abbia diritto una volta ottenute le autorizzazioni e, se necessario, dietro produzione delle prove richieste dagli Amministratori o dai loro delegati della titolarità delle azioni precedentemente detenute da tale soggetto, unitamente alla richiesta di rimborso debitamente firmata. Una volta depositate le somme del rimborso precedentemente indicate, tale persona non presenterà ulteriori interessi in tali azioni né in alcuna di esse, come pure alcuna pretesa al riguardo fatto salvo il diritto a pretendere senza ricorrere alla Società le somme del rimborso così depositate (senza interessi) alla concessione di tali autorizzazioni e dietro produzione delle suddette prove di proprietà con la richiesta di rimborso debitamente firmata. Il pagamento di qualsiasi importo dovuto a tale soggetto ai sensi del presente Articolo 11 sarà subordinato all'ottenimento di qualsiasi autorizzazione necessaria nell'ambito del controllo dei cambi e al fine di escludere la violazione, da parte della Società, di qualsiasi altra legge o regolamento. L'importo dovuto a tale soggetto sarà depositato dalla Società in una banca affinché sia corrisposto allo stesso una volta ottenute le autorizzazioni necessarie e dietro consegna dell'eventuale certificato rappresentativo delle azioni pertinenti precedentemente detenute dal soggetto medesimo. Una volta depositato l'importo di cui sopra, tale soggetto non avrà più alcuna titolarità delle azioni pertinenti o di parte di esse, né alcuna pretesa nei confronti della Società in merito alle stesse, salvo il diritto di percepire l'importo così depositato (senza interessi) una volta ottenute le autorizzazioni di cui sopra.

- (k) Gli Amministratori non sono tenuti a motivare le decisioni o le dichiarazioni poste in essere ai sensi del presente Articolo 11. L'esercizio dei poteri conferiti dal presente Articolo 11 non potrà essere in alcun caso contestato o invalidato sulla base di prove insufficienti della titolarità diretta o effettiva delle azioni da parte di alcun soggetto o poiché il vero titolare diretto o effettivo delle azioni era diverso da quello risultante agli Amministratori alla data pertinente, a condizione che tali poteri siano stati esercitati in buona fede.
- (l) ~~(h)~~ Gli Amministratori possono deliberare che le disposizioni del precedente Articolo 11 siano disapplicate, in tutto o in parte, per un periodo definito o in altro modo, nel caso di Soggetti Statunitensi, qualora tale disapplicazione non comporti l'assoggettamento della Società a un onere fiscale nel quale diversamente non incorrerebbe.

12. RIMBORSO DI AZIONI

- (a) La Società può riacquistare le proprie azioni interamente pagate in circolazione in qualsiasi momento. Un Socio può in ogni momento richiedere irrevocabilmente alla Società il rimborso della totalità o di parte delle sue azioni della Società stessa. Tale richiesta andrà inoltrata nella forma e nei modi dovuti, nonché essere ricevuta entro e non oltre il Giorno di Valorizzazione eventualmente stabilito nel Prospetto o, diversamente, di volta in volta specificato dalla Società.
- (b) Una richiesta di rimborso di azioni dovrà essere redatta nella forma prescritta dalla Società, sarà irrevocabile e, salvo diverse disposizioni nel Prospetto, dovrà essere inoltrata da un Socio in forma scritta presso la sede legale della Società, o presso la sede della persona o entità di volta in volta designata dalla Società quale suo agente per il rimborso di azioni e, su richiesta della Società, dovrà essere accompagnata ~~dal certificato azionario o~~ dalla conferma di proprietà (debitamente vidimata dal Socio) o ~~dal certificato al portatore emesso dalla Società o~~ da debita prova della successione o della cessione che soddisfi la Società, unitamente a cedole di dividendi non maturati, se presenti.
- (c) Al ricevimento di una richiesta di rimborso di azioni debitamente compilata, la Società rimborserà le azioni come richiesto nel Giorno di Valorizzazione in corrispondenza del quale la domanda di rimborso ha effetto, fatta salva l'eventuale sospensione di tale obbligo di rimborso ai sensi dell'Articolo 14 di cui al presente. Le azioni della Società che vengono rimborsate dalla stessa saranno annullate.
- (d) Il prezzo di rimborso per azione equivarrà al Valore Patrimoniale Netto applicabile a tale azione ottenuto nel Giorno di Valorizzazione in corrispondenza del quale la domanda di rimborso ha effetto, fatti salvi gli adeguamenti relativi alla Commissione o ad altri oneri che potranno essere definiti nel Prospetto o qui specificati. Nel calcolare il prezzo di rimborso per azione di un Comparto, gli Amministratori possono, in ogni Giorno di Valorizzazione, in presenza di rimborsi netti relativi a un Comparto, adeguare il prezzo di rimborso deducendo un contributo anti-diluzione per coprire i costi di ~~negoziazione~~negoziazione e salvaguardare il valore degli attivi sottostanti del Comparto.

L'Adeguamento per Diluizione per ciascun Comparto sarà calcolato facendo riferimento ai costi stimati di valorizzazione degli investimenti sottostanti di tale Comparto, compresi i margini di contrattazione, le commissioni e le imposte di trasferimento. Il prezzo di ciascuna categoria di azioni di un Comparto sarà calcolato separatamente, ma ogni Adeguamento per Diluizione inciderà sul prezzo delle azioni di ciascuna categoria di un Comparto con le stesse modalità.

L'ammontare di ogni Adeguamento per Diluizione sarà rivisto di volta in volta dal Gestore.

- (d) La Società potrà in ogni momento, senza tuttavia esservi tenuta, sospendere momentaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto e l'emissione, il rimborso e/o la conversione di ~~azioni~~Azioni di qualsiasi Comparto:
- (i) in qualsiasi periodo (diverso dalle normali chiusure per ferie o fine settimana) di chiusura di un mercato che sia il mercato principale per una parte significativa delle attività del Comparto, o nel quale le negoziazioni siano limitate o sospese; oppure
 - (ii) in qualsiasi periodo durante il quale un'emergenza rende non praticamente possibile la liquidazione da parte della Società di Investimenti di una quota consistente del suo patrimonio; o
 - (iii) in qualsiasi periodo durante il quale, per qualsiasi motivo, il prezzo degli Investimenti non possa essere ragionevolmente, tempestivamente, o accuratamente accertato dalla Società; o
 - (iv) in qualsiasi periodo durante il quale l'invio di somme che saranno o potrebbero essere impiegate per la realizzazione o il pagamento di Investimenti non possa, a giudizio degli Amministratori, avvenire ai normali tassi di cambio; o
 - (v) in qualsiasi periodo durante il quale i proventi della vendita o del rimborso delle azioni della Società non possano essere trasmessi al conto o dal conto della Società. o
 - (vi) qualsiasi periodo durante il quale, a giudizio degli Amministratori, tale sospensione sia giustificata in considerazione degli interessi della Società e/o del Comparto interessato; o
 - (vii) dopo la diffusione ai Soci interessati di un avviso di convocazione di un'assemblea generale in cui si intenda discutere la liquidazione della Società o la chiusura del Comparto in questione.
- (e) La Società potrà decidere di considerare, quale Giorno di Valorizzazione sostitutivo, il primo Giorno Lavorativo nel quale siano venute meno le condizioni che hanno determinato la sospensione. In tale caso i calcoli del Valore Patrimoniale Netto avverranno nel Giorno Lavorativo successivo, che sarà un Giorno di Valorizzazione, e tutte le emissioni e i rimborsi di azioni avverranno il Giorno di Valorizzazione successivo. In alternativa, la Società può decidere di non considerare tale secondo Giorno Lavorativo come un Giorno di Valorizzazione sostitutivo e, in qual caso, ne darà comunicazione a tutti i richiedenti di azioni e agli azionisti che ne fanno richiesta.

21. VOTO DEGLI MEMBRI

- (a) Ai sensi dell'Articolo 5(a), e fatta salva l'emissione di azioni con diritti di voto limitati, ogni Socio [titolare di azioni con diritto di voto e ogni titolare di Azioni di Sottoscrizione](#) intervenuto all'assemblea disporrà di un voto per alzata di mano.
- (b) Ai sensi dell'Articolo 5(a), e fatta salva l'emissione di azioni con diritti di voto limitati, in caso di votazione ogni Socio intervenuto all'assemblea di persona o per delega avrà diritto a un voto per ciascuna azione [con diritto di voto di cui sia titolare e ogni titolare di Azioni di Sottoscrizione intervenuto all'assemblea di persona o per delega disporrà di un voto per ciascuna Azione di Sottoscrizione di cui sia titolare.](#)
- (c) In caso di cointestatari di un'azione, il voto del più anziano che esprime un voto, in prima persona o tramite delega, sarà accettato con esclusione dei voti degli altri cointestatari, e a tal fine l'anzianità sarà stabilita in base all'ordine di comparizione nel Registro dei nomi associati alle azioni.
- (d) Nessuna obiezione potrà essere sollevata in merito alla qualifica di un votante se non nel corso dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata durante la quale il voto contestato viene espresso o offerto, e ogni voto non disconosciuto in tale assemblea sarà valido a tutti gli effetti. Qualsiasi obiezione presentata in tempo utile sarà deferita al presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà definitiva e inappellabile.
- (e) In caso di votazione il voto può essere espresso personalmente o per delega.
- (f) In una votazione, un Socio che ha diritto a più di un voto non è tenuto, se vota, a utilizzare tutti i suoi voti o a esprimere allo stesso modo tutti i voti che utilizza.
- (g) L'atto di delega deve essere redatto per iscritto per mano del delegante o di un suo procuratore debitamente autorizzato per iscritto oppure, se il delegante è una società, con il suo timbro ufficiale o per mano di un funzionario o di un procuratore a ciò autorizzato. La nomina di un delegato con modalità elettronica sarà valida esclusivamente nelle forme autorizzate dagli Amministratori. L'atto di delega sarà redatto nella forma consueta o in quella approvata dagli Amministratori, RESTANDO SEMPRE INTESO che tale forma dia al titolare la possibilità di scegliere se autorizzare il proprio delegato a votare a favore o contro ogni delibera.
- (h) Qualsiasi persona (sia essa Socio o non Socio) può essere incaricata di agire per delega. Un Socio può autorizzare più di un delegato a partecipare alla medesima assemblea.
- (i) L'atto di nomina di un delegato e l'atto di procura o altra autorizzazione (eventuale) in base alla quale esso è firmato, o una copia certificata e autenticata da notaio di tale procura o autorizzazione dovranno essere depositati presso la sede legale della Società o in altro luogo specificato a tale scopo nell'avviso di convocazione o nell'atto di delega emesso dalla Società almeno quarantotto ore prima dell'ora stabilita per lo svolgimento dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata durante la quale la persona nominata nell'atto di delega si propone di votare; se le suddette condizioni non sono rispettate, l'atto di delega non sarà considerato valido. Nel caso in cui la nomina di una delega e qualsiasi mandato in base al quale viene firmata debbano pervenire alla Società in forma elettronica, la ricezione con tale modalità sarà consentita ove

della Società sia stata debitamente convocata e tenuta e, nel caso di una delibera scritta, può consistere in più documenti di forma simile, ciascuno sottoscritto da una o più persone. Se definita Delibera Straordinaria, sarà ritenuta tale ai sensi del Companies Act. Qualsiasi delibera sarà notificata alla Società. Una delibera in forma scritta si intenderà firmata nel paese o nel luogo in cui vi appone la sua firma l'ultimo firmatario della delibera stessa (in forma elettronica o con altra modalità).

- (o) Le disposizioni degli Articoli 18, 19, 20 e 21 si applicano, mutatis mutandis, alle assemblee di ciascuna classe o serie di Soci.

22. ~~DELIBERE SCRITTE~~

~~Fatte salve le disposizioni del Companies Act che consentono la convocazione di un'assemblea generale con un preavviso più breve, è fatto obbligo di preavviso di almeno ventuno Giorni Utili per un'assemblea generale annuale e di almeno quattordici Giorni Utili per tutte le altre assemblee generali straordinarie; in ogni caso, le convocazioni dovranno specificare il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea. Nel caso di atti di straordinaria amministrazione, la natura generale di tale atto (e, in caso di assemblea generale annua, la specificazione della natura delle stessa) sarà comunicata, secondo le modalità di seguito indicate, ai soggetti che, in base alle disposizioni del presente documento o alle condizioni di emissione delle azioni da loro detenute, hanno diritto a ricevere le comunicazioni diffuse dalla Società.~~

22. ~~23.~~¹ AMMINISTRATORI

- (a) Salvo laddove diversamente specificato dalla Società tramite Delibera Ordinaria, il numero degli Amministratori non sarà inferiore a due né superiore a dodici, fermo restando che la maggioranza degli Amministratori dovrà in ogni momento essere residente fuori dal Regno Unito. I primi Amministratori saranno nominati dai firmatari del presente atto.
- (b) Un Amministratore non deve necessariamente essere un Socio.
- (c) Gli Amministratori hanno la facoltà di nominare, in qualsiasi momento e di volta in volta, qualsiasi persona come Amministratore, sia per coprire un posto vacante che per integrare gli Amministratori esistenti. Ogni Amministratore nominato con tali modalità resterà in carica solo fino alla successiva assemblea generale annua e sarà quindi rielegibile.
- (d) Gli Amministratori avranno diritto a una remunerazione correlata all'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto stabilito di volta in volta dagli Amministratori stessi. Agli Amministratori e ai loro supplenti possono essere pagate tutte le spese di viaggio, di alloggio e di altro tipo sostenute per la partecipazione e il ritorno dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione o di un suo comitato o dalle assemblee generali o da qualsiasi riunione relativa agli affari della Società.

¹ Nota per Niamh - sembra trattarsi di un errore storico; evidenzio che questa sezione è trattata in "convocazione delle assemblee generali".

tali regolamenti non sono stati emanati. I poteri generali conferiti dal presente Articolo non saranno limitati o ristretti da alcuna autorità o potere speciale conferito agli Amministratori dal presente o da qualsiasi altro Articolo.

- (b) Ogni assegno, pagherò cambiario, cambiale tratta, effetto cambiario e ogni altro strumento negoziabile o trasferibile emesso sulla Società, nonché ogni altra quietanza per somme versate alla Società saranno firmati, emessi, accettati, garantiti o in altro modo sottoscritti, a seconda dei casi, con le modalità che gli Amministratori dovranno di volta in volta stabilire.
- (c) Tutti gli accordi o i contratti che la Società può stipulare e che si riferiscono all'esecuzione di tali documenti comprenderanno l'apposizione di timbro o firma o altra modalità di ~~firma elettronica~~ [Firma Elettronica](#) secondo quanto autorizzato dagli Amministratori.
- (d) Gli Amministratori potranno esercitare tutti i poteri della Società per investire la totalità o una parte dei fondi della Società secondo quanto autorizzato ai sensi del presente Statuto.

25. ~~26.~~ POTERI DI FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti nei Regolamenti e nel Prospetto di un Comparto o diversamente precisati dalla Banca Centrale e ferme restando le disposizioni dell'Articolo ~~27(h)~~[26\(i\)](#) del presente documento, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società per sottoscrivere e rimborsare Investimenti, prendere in prestito denaro, ipotecare o porre in garanzia la propria impresa, i propri beni o parte di essi ed emettere obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari, sia in forma diretta che come collaterale di eventuali debiti, concedere garanzie e utilizzare tecniche e strumenti per la copertura e ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio.

26. ~~27.~~ ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- (a) Gli Amministratori possono riunirsi per espletare le attività, aggiornare o disciplinare in altro modo le proprie assemblee, secondo quanto ritenuto opportuno. Le questioni sollevate durante le assemblee andranno risolte a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, il presidente disporrà di un secondo voto o voto decisivo ma solo se l'esercizio di tale voto non conduca ad approvare una materia sulla base della volontà espressa in maggioranza dagli Amministratori residenti nel Regno Unito. Un Amministratore potrà, e il Segretario su richiesta di un Amministratore dovrà, in ogni momento, convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione. In ogni momento qualsiasi Amministratore ha facoltà e, su richiesta di un Amministratore, il Segretario ha l'obbligo, di convocare il Consiglio di amministrazione. Non si terrà alcuna assemblea nel Regno Unito.
- (b) Il quorum necessario per lo svolgimento delle attività del Consiglio di Amministrazione sarà fissato dagli Amministratori e, se non fissato diversamente, sarà di due persone.
- (c) [L'avviso di convocazione di una riunione del Consiglio di Amministrazione sarà considerato debitamente notificato a un Amministratore se consegnato personalmente o espresso verbalmente o trasmesso in forma scritta mediante corriere, cavo, telegramma, a mezzo di telex, fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione approvato dagli Amministratori, al suo ultimo indirizzo conosciuto o a qualsiasi altro indirizzo conosciuto o qualsiasi altro indirizzo da questi fornito alla Società a tale scopo.](#)

voto, sarà valido come se ogni persona fosse stata debitamente designata, presentasse i requisiti necessari, avesse mantenuto l'incarico di Amministratore e avesse avuto diritto di voto.

- (l) ~~(k)~~ Il Consiglio di Amministrazione provvederà a verbalizzare:
- (i) tutte le nomine di funzionari effettuate dagli Amministratori;
 - (ii) i nomi degli Amministratori presenti a ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e di ogni suo comitato; e
 - (iii) tutte le delibere e gli atti di tutte le assemblee della Società e del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati.
- (m) ~~(l)~~ I verbali di cui all'Articolo ~~27(k)~~26(l) del presente documento, che risultino firmati dal presidente dell'assemblea in questione o dal presidente dell'assemblea immediatamente successiva, costituiranno sino a prova contraria prova conclusiva di tali atti.
- (n) ~~(m)~~ Ogni Amministratore può partecipare a una riunione del Consiglio di amministrazione o di un suo comitato tramite conferenze call, telefono, videoconferenza o altre apparecchiature di ~~telecomunicazione~~telecomunicazione mediante le quali tutte le progettate per consentire alle persone presenti ~~alla riunione possono~~di sentire le loro voci (sia in uso al momento dell'adozione del presente Statuto sia adottate successivamente) e tale partecipazione ad un'assemblea costituirà presenza in prima persona all'assemblea e sarà conteggiata al fine di determinare il raggiungimento del quorum in assemblea. Tale riunione si considererà convocata nel luogo dal quale è stata avviata la chiamata in teleconferenza o altra telecomunicazione.
- (o) Una delibera scritta (in formato elettronico o di altro tipo) (con Firma elettronica, Firma Elettronica Avanzata o altra modalità autorizzata dagli Amministratori) firmata da tutti gli Amministratori al momento autorizzati a ricevere comunicazione di una riunione del Consiglio di Amministrazione e a votare in tale sede avrà la stessa validità e produrrà gli stessi effetti di una delibera approvata in una riunione del Consiglio di Amministrazione debitamente convocata e potrà essere costituita da diversi documenti in forma analoga, ciascuno dei quali sottoscritto da uno o più Amministratori. Una delibera in forma scritta si intenderà firmata nel paese o nel luogo in cui vi appone la sua firma l'ultimo firmatario della delibera stessa (in forma elettronica o con altra modalità).

27. ~~28.~~ SEGRETARIO

Il Segretario sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni atto che deve essere compiuto o autorizzato dal Segretario, in caso di mancata copertura dell'incarico o qualora per altra ragione non vi sia un Segretario in grado di agire, potrà essere compiuto o autorizzato da un assistente o Segretario aggiunto o, in assenza di un assistente o Segretario aggiunto in grado di agire, da un Funzionario della Società autorizzato, genericamente o specificamente per suo conto, dal Consiglio di Amministrazione RESTANDO INTESO CHE qualsiasi disposizione al riguardo che invochi o autorizzi qualsiasi atto

- (iii) somma dell'importo (eventuale) disponibile per la distribuzione, rispetto all'ultimo Periodo contabile precedente, ma non distribuito;
 - (iv) somma di un importo rappresentativo del rimborso dell'imposta presunta o effettiva derivante da ogni pretesa relativa a ogni esenzione dall'imposta sulle Società o esenzione dalla doppia imposizione o altro;
 - (v) sottrazione dell'importo di ogni imposta o altro debito stimato o effettivo debitamente a carico del reddito della Società;
 - (vi) sottrazione di una somma rappresentativa della partecipazione al reddito pagato all'annullamento delle azioni durante il Periodo contabile;
 - (vii) la sottrazione dell'importo che la Società, con l'autorizzazione della Società di Revisione, potrà ritenere adeguato rispetto a ogni spesa prevista all'Articolo 2 di cui al presente, FERMO RESTANDO che la Società non sarà responsabile per eventuali errori presenti nella stima del rimborso dell'imposta sulla Società o relativamente all'esenzione dalla doppia imposizione prevista a seguito di tassazione o di reddito dovuto, e se tale calcolo non dovesse rivelarsi corretto sotto ogni aspetto, il Consiglio di Amministrazione garantirà che ogni successivo deficit o surplus sia corretto nel Periodo contabile in cui si effettua un regolamento finale di tale rimborso fiscale o debito da sgravare o in cui viene stimato l'importo di tale reddito dovuto e non si apporterà alcuna correzione a ogni dividendo precedentemente dichiarato; e
 - (viii) sottrazione di ogni importo dichiarato come distribuzione ma non ancora distribuito.
- (c) Gli Amministratori potranno anche dichiarare dividendi prelevati dal capitale del [Fondo Comparto](#) o della Categoria di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicazione di tale possibilità nel Prospetto.
 - (d) Il Consiglio di Amministrazione tramite Delibera [Straordinaria Ordinaria](#) dei Soci di una categoria di azioni potrà distribuire in natura tra Soci della medesima categoria, attraverso dividendi o con altra modalità, qualsiasi attivo della categoria di riferimento.
 - (e) I requisiti richiesti alle azioni per l'assegnazione di dividendi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.
 - (f) Qualsiasi dichiarazione di dividendo da parte del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi categoria di azione potrà specificare che tale dividendo sarà dovuto alle persone registrate in qualità di Soci alla chiusura delle operazioni in un dato giorno e, successivamente, il dividendo sarà loro versato in base alle rispettive partecipazioni risultanti, senza tuttavia pregiudicare in alcun modo i diritti in sé relativi a tale dividendo, ai cedenti e ai cessionari delle azioni.
 - (g) La Società può versare qualsiasi dividendo o altro importo dovuto in relazione a ogni azione tramite [trasferimento elettronico o telegrafico sul conto nominato dal Socio o dall'avente diritto e, nel caso di Soci congiunti, alla](#)

persona il cui nome figura per primo nel Registro in relazione alla loro titolarità congiunta o può, se richiesto, essere pagato con assegno o warrant inviato per posta ordinaria all'indirizzo registrato del Socio o, ~~nel caso di cointestari, alla persona il cui nome e indirizzo compaiono per primi sul Registro e non sarà responsabile di qualsiasi perdita derivante da tale trasmissione.~~ alla persona avente diritto. Ogni pagamento tramite assegno od ordinativo di pagamento dovrà essere intestato al soggetto beneficiario dello stesso e costituirà valida quietanza per la Società, così come ogni pagamento tramite trasferimento elettronico o telematico. Ogni assegno od ordinativo di pagamento e, se del caso, ogni bonifico sarà trasmesso o, a seconda dei casi, effettuato a rischio e a spese del soggetto avente diritto al relativo importo o, eventualmente, al pagamento eseguito.

(h) Qualora l'importo di una distribuzione dovuta a un singolo Socio sia inferiore a 10 EUR (o all'equivalente in valuta estera), gli Amministratori potranno decidere, a loro esclusiva discrezione, che tale importo non venga distribuito, ma venga trattenuto e reinvestito in seno al Comparto o alla Categoria pertinenti e a beneficio di questi. Qualora l'importo di una distribuzione dovuta a un singolo Socio sia inferiore a 50 EUR (o all'equivalente in valuta estera), gli Amministratori potranno decidere, a loro esclusiva discrezione, di non versare tale dividendo e di emettere e trasferire nel conto del Socio in questione un certo numero di azioni del Comparto o della categoria pertinenti per un valore il più possibile prossimo, ma non superiore, all'importo di tale dividendo.

(i) ~~(h)~~ Nessun dividendo o altro importo dovuto a qualsiasi titolare di azioni maturerà interessi a carico della Società. Tutti i dividendi non riscossi e altri importi dovuti come precedentemente indicato potranno essere investiti o diversamente utilizzati a vantaggio del Comparto pertinente sino alla loro riscossione. Il pagamento da parte della Società di ogni dividendo non riscosso o altro importo dovuto in relazione a un'azione in un conto fruttifero distinto non determinerà per la Società l'incarico di fiduciaria all'uopo. Ogni dividendo non riscosso dopo sei anni dalla data iniziale della sua disponibilità sarà automaticamente confiscato, senza necessità di alcuna dichiarazione o altra iniziativa da parte della Società.

(j) ~~(i)~~ A scelta di ogni Socio, il Consiglio di Amministrazione potrà destinare tutti i dividendi dichiarati sulle azioni di qualsiasi categoria detenuta da tale Socio all'emissione di azioni aggiuntive di tale categoria della Società a favore di quel Socio al Valore Patrimoniale Netto ottenuto al momento della dichiarazione di tali dividendi e nei termini che il Consiglio di Amministrazione potrà, di volta in volta, stabilire, restando tuttavia inteso che ogni Socio avrà diritto di scegliere di ricevere un dividendo in contanti per le azioni da egli detenute.

(k) ~~(j)~~ Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire che i Soci avranno diritto di scegliere di ricevere, in luogo di ogni dividendo (o parte di dividendo), l'emissione di azioni aggiuntive registrate come interamente pagate. In tali casi, si applicano le disposizioni seguenti:

e la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte del Socio o delle persone titolari per trasmissione (a condizione che durante tale periodo di sei anni siano divenuti pagabili almeno tre dividendi relativi a tale azione);

- (ii) alla scadenza del suddetto periodo di sei anni, tramite avviso inviato con busta preaffrancata indirizzata al Socio o alla persona titolare dell'azione per trasmissione al suo indirizzo riportato nel Registro o all'ultimo indirizzo noto fornito dal Socio o dalla persona titolare per trasmissione o mediante avviso pubblico in un giornale quotidiano nazionale pubblicato in Irlanda o in un giornale che circoli nell'area in cui è ubicato l'indirizzo a cui fa riferimento l'Articolo ~~31(a)(i)~~30(a)(i), la Società abbia dato notizia della sua intenzione di rimborsare tale azione;
 - (iii) durante il periodo di tre mesi successivo alla data dell'avviso e precedentemente all'esercizio della facoltà di rimborso la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione dal Socio o dalla persona titolare per trasmissione; e
 - (iv) se le azioni sono quotate in un listino azionario, la Società abbia prima dato notizia per iscritto alla sezione competente di tale borsa valori della sua intenzione di rimborsare tale azione, se è fatto obbligo di agire in tal modo ai sensi delle norme di tale borsa valori.
- (b) La Società risponderà dei proventi netti del rimborso al Socio o alla persona titolare di tale azione, trasferendo tutte le somme relative in un conto bancario fruttifero separato che costituirà un debito permanente della Società e la Società sarà considerata al riguardo debitrice e non fiduciaria nei confronti di tale Socio o altra persona.

31. ~~32.~~ CONTABILITÀ

- (a) Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla tenuta di ~~di libri contabili necessari adeguati~~ registri contabili, secondo quanto richiesto in relazione alla conduzione delle sue attività o come richiesto dal Companies Act ~~in modo da consentire la preparazione dei conti della Società riguardo a:~~
- (i) tutte le somme di denaro ricevute e spese dalla Società e le motivazioni di tali entrate e uscite; e
 - (ii) tutte le compravendite di Investimenti da parte della Società; e
 - (iii) alle attività e alle passività della Società.
- Qualora i registri contabili non siano tenuti in maniera tale da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della Società e illustrare le sue operazioni, la tenuta degli stessi non sarà ritenuta adeguata.
- (b) I registri contabili saranno tenuti presso la sede legale o in uno o più altri luoghi che gli Amministratori riterranno idonei e dovranno in ogni momento essere disponibili per

la busta è stata correttamente indirizzata, affrancata e spedita o, se inviata in forma elettronica, è stata correttamente indirizzata.

- (d) Se un avviso o un documento viene recapitato, notificato o consegnato a mezzo fax o con mezzi elettronici, la sua trasmissione, notifica o consegna si considerano effettuati al momento della trasmissione, a condizione che, nel caso di avvisi inviati a mezzo fax, il numero corretto sia riportato sul rapporto di trasmissione e, se inviato per via elettronica, quando è stato trasmesso all'indirizzo e-mail designato dal Socio ai fini della ricezione di tali comunicazioni.
- (e) ~~(d)~~ La Società potrà definire un programma che preveda l'utilizzo da parte dei Soci di strumenti elettronici al fine di nominare un delegato (il "Programma di Delega Elettronica"). Tutti i Programmi di Delega Elettronica richiederanno a un Socio che nomina un delegato la compilazione di uno specifico modulo elettronico di delega che sarà sottoscritto dal Socio tramite utilizzo di una ~~firma elettronica~~ Firma Elettronica oppure la compilazione attraverso un altro modulo di autenticazione o password elettronica, in conformità con i requisiti della Legge sul Commercio Elettronico del 2000 o di ogni altra legge o regolamento applicabile.
- (f) La firma di qualsiasi avviso che la Società deve recapitare può avere forma scritta, essere a stampa, Firma Elettronica, Firma Elettronica Avanzata o comunque essere approvata dagli Amministratori.

34. ~~35.~~ LIQUIDAZIONE

- (a) In caso di liquidazione o scioglimento della Società, il liquidatore utilizzerà i beni della Società per soddisfare le richieste dei creditori con le modalità e nell'ordine che riterrà più opportuno.
- (b) Il patrimonio della Società disponibile per la distribuzione (dopo il soddisfacimento delle richieste dei creditori) tra i Soci sarà distribuito secondo criteri proporzionali ai titolari delle azioni di ciascuna classe della Società e in base al numero di azioni di tale classe da essi detenute.
- (c) La distribuzione delle attività disponibili tra gli Soci avverrà con il seguente ordine di priorità:
- (i) in primo luogo, per il pagamento agli Soci di ciascuna Categoria di ogni Comparto, di una somma espressa nella Valuta Base di tale Categoria o in qualsiasi altra valuta selezionata dal liquidatore come il più possibile equivalente (a un tasso di cambio ragionevolmente determinato dal liquidatore) al Valore Patrimoniale Netto delle azioni di tale categoria detenute da tali detentori rispettivamente alla data di inizio della liquidazione, a condizione che le attività disponibili del Comparto di riferimento risultino sufficienti a effettuare tali pagamenti. Nel caso in cui, per quanto concerne qualsiasi categoria di azioni, le disponibilità del Comparto di riferimento non risultino sufficienti a garantire tale pagamento, si farà ricorso alle attività della Società non comprese nei Comparti;

- (ii) in secondo luogo, per il pagamento di somme ai detentori delle Azioni di Sottoscrizione fino a un importo pari all'ammontare versato dagli stessi (più eventuali interessi maturati) a valere sulle attività della Società non comprese in alcun Comparto e rimanenti dopo gli eventuali prelievi effettuati ai sensi del punto (i) di cui sopra. Nel caso in cui non vi siano attività sufficienti per effettuare tali pagamenti per intero, non si potrà fare ricorso alle attività di nessun Comparto;
 - (iii) in terzo luogo, per il pagamento agli Soci del saldo restante del Comparto pertinente in proporzione al numero di azioni detenute; e
 - (iv) in quarto luogo, per il pagamento agli Soci dell'eventuale saldo rimanente e non attribuibile ad alcun Comparto, in proporzione al valore di ciascun Comparto e, all'interno di ciascun Comparto, al valore di ciascuna categoria e in proporzione al Valore Patrimoniale Netto per azione.
- (d) Se la Società sarà liquidata o sciolta (indipendentemente che la liquidazione sia volontaria, controllata o imposta dal Tribunale), il liquidatore potrà, con l'autorizzazione di una Delibera Straordinaria della Società, ripartire proporzionalmente tra i Soci la totalità o una parte delle attività della Società in base al valore delle loro partecipazioni nella stessa (determinato ai sensi dell'Articolo 14 di cui al presente), indipendentemente dal fatto che le attività consistano o meno in beni di un unico tipo. A tal fine, può valutare una o più classi di beni in conformità con le disposizioni di valutazione di cui all'Articolo 15. Qualora un Socio lo richieda, la Società dovrà provvedere ad alienare gli Investimenti per conto del Socio. Il prezzo ottenuto dalla Società potrà divergere da quello di valutazione degli Investimenti al momento del calcolo del Valore Patrimoniale Netto; il Gestore e la Società non saranno responsabili di eventuali differenze. Il liquidatore potrà, con analoga autorizzazione, assegnare una parte delle attività a fiduciari, con le modalità che riterrà più opportune, a beneficio dei Soci. La liquidazione della Società potrà concludersi e la Società sciogliersi, ma non in modo tale da costringere un Socio ad accettare un'attività sulla quale grava un obbligazione.

35. CHIUSURA DEI FONDI

- (a) Ogni Comparto può essere sciolto dagli Amministratori o da un loro delegato, a loro esclusiva e assoluta discrezione, mediante comunicazione scritta al Depositario in uno dei seguenti casi:
 - (i) Con un preavviso scritto di almeno ventuno (21) giorni ai Soci interessati;
 - (ii) se in qualsiasi momento il Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione sarà inferiore alla Dimensione Minima di quel Comparto;

- (iii) se, in qualsiasi momento, i Soci decidono, con Delibera Straordinaria, la liquidazione del Comparto in questione;
 - (iv) se la Banca Centrale ritira l'autorizzazione o comunque l'approvazione ufficiale di un Comparto;
 - (v) qualora, entro novanta (90) giorni dalla data di comunicazione, da parte del Depositario, della cessazione del Contratto di Deposito, non sia stato nominato un altro depositario accettabile per la Società e la Banca Centrale;
 - (vi) se tale cessazione è prevista nel Prospetto;
 - (vii) qualora venga approvata una legge che renda illecita oppure, secondo il parere degli Amministratori, impraticabile o non consigliabile la prosecuzione del pertinente Comparto;
 - (viii) se intervengono cambiamenti in aspetti rilevanti dell'attività o della situazione economica o politica di un Comparto che, secondo gli Amministratori, potrebbero avere conseguenze negative rilevanti sugli investimenti del Comparto; o
 - (ix) se gli Amministratori o un loro delegato hanno stabilito che il mantenimento di un Comparto è impraticabile o sconsigliabile in considerazione delle condizioni di mercato prevalenti; o
 - (x) se gli Amministratori lo ritengono nell'interesse dei Soci.
- (b) La decisione degli Amministratori in merito a qualsiasi evento specificato nel presente documento sarà definitiva e vincolante per tutte le parti interessate, ma gli Amministratori o i loro delegati non saranno in alcun modo responsabili della mancata chiusura del Comparto in questione ai sensi del presente Articolo 35 o per altri motivi.
- (c) Ogni Comparto può essere sciolto mediante liquidazione da parte degli Amministratori o di un loro delegato, a loro esclusiva e assoluta discrezione, in conformità alle disposizioni della sezione 1407 del Companies Act.
- (d) In caso di chiusura di un Comparto ai sensi dell'Articolo 35(a), gli Amministratori ne informeranno i Soci detentori di azioni e con tale comunicazione fisseranno la data in cui tale chiusura avrà effetto, nel periodo successivo alla notifica di tale comunicazione, come stabilito dagli Amministratori a loro esclusiva e assoluta discrezione.
- (e) Gli Amministratori avranno la facoltà di proporre e attuare una riorganizzazione e/o fusione della Società o di Comparti secondo i termini e le condizioni approvati dagli Amministratori e in conformità ai requisiti della Banca Centrale.
- (f) Con decorrenza ed effetto dalla data di cessazione di un Comparto o, nel caso di cui al successivo punto (i), da altra data eventualmente stabilita dagli Amministratori:-

- (i) La Società non può emettere o vendere azioni del Comparto in questione;
- (ii) Il Gestore degli Investimenti o sub-gestore degli investimenti liquiderà, su disposizione degli Amministratori, tutte le Attività che in tale momento compongano il pertinente Comparto (la cui liquidazione dovrà avvenire e concludersi nelle modalità ed entro il termine dopo la chiusura del relativo Comparto che gli Amministratori riterranno opportuni);
- (iii) Su disposizione degli Amministratori, il Depositario distribuirà ai detentori di azioni del Comparto in questione, in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione nello stesso, i proventi netti liquidi derivanti dalla liquidazione di tale Comparto e a disposizione ai fini di tale distribuzione, restando inteso che il Depositario non sarà tenuto (salvo in caso di liquidazione definitiva del saldo della distribuzione) a distribuire alcuna somma in quel momento a sua disposizione qualora l'importo non sia sufficiente a versare 1 EUR o importo equivalente nella pertinente valuta per ciascuna azione del Comparto e fermo restando altresì che il Depositario avrà diritto a trattenere le somme nella propria disponibilità nella misura necessaria al fine di fare integralmente fronte a costi, oneri, spese, pretese e richieste insorti, incorsi o previsti dal Depositario o dagli Amministratori in relazione alla chiusura del Comparto o a seguito della stessa e a titolo di propria manleva da tali costi, oneri, spese, pretese e richieste; e
- (iv) Le summenzionate distribuzioni avverranno secondo le modalità stabilite dagli Amministratori, a loro esclusiva e totale discrezione, ma solamente a fronte della produzione di certificati di proprietà o warrant, se emessi, relativi alle azioni del Comparto in relazione al quale tale distribuzione è effettuata e previa consegna al Depositario del modulo di domanda di pagamento richiesto dal Depositario medesimo a propria totale discrezione. In caso di versamento di acconti sulle distribuzioni, tutte le conferme di proprietà dovranno essere corredate dal Depositario di una ricevuta dei pagamenti eseguiti e, in caso di liquidazione definitiva del saldo della distribuzione, consegnate al Depositario medesimo.

36. INDENNITÀ

- (a) La Società risarcirà i suoi Membri del Consiglio di Amministrazione, Funzionari, dipendenti e ogni altro soggetto che opera su domanda della Società in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, funzionario, dipendente di un'altra società, partnership, joint-venture, trust o altra impresa come indicato di seguito:
 - (i) Ogni persona che è o è stata Amministratore, Funzionario o dipendente della Società e ogni persona che ricopre, su richiesta della Società, il ruolo di Amministratore, Funzionario o dipendente di un'altra società, partnership, joint venture, trust o altra impresa sarà indennizzata dalla Società nella misura massima consentita dalla legge da responsabilità e da tutte le spese ragionevolmente sostenute o pagate dalla stessa in relazione a

o il timbro ufficiale, ma avrà il diritto, anche se non l'obbligo, di richiedere che la firma di qualsiasi persona sia verificata da un dirigente bancario, da un intermediario o da un'altra persona responsabile o comunque autenticata in modo soddisfacente.

- (d) La Società, il Gestore, il consulente e il Depositario non avranno alcuna responsabilità nei confronti dei Soci per quanto riguarda l'osservanza di leggi o regolamenti presenti o futuri emanati in base ad esse, o di decreti, ordini o sentenze di tribunali, o di richieste, annunci o azioni simili (con o senza effetto legale vincolante) che possono essere adottate o intraprese da qualsiasi persona o organismo che agisca con o pretenda di esercitare l'autorità di qualsiasi governo (legalmente o con altre modalità). Se per qualsiasi motivo diventi impossibile o impraticabile l'esecuzione di una qualsiasi delle disposizioni del presente documento, né la Società, né il Gestore, né il consulente, né il Depositario saranno gravati da alcuna responsabilità al riguardo. La presente clausola non esonera tuttavia la Società, il Gestore, il consulente o il Depositario da qualsiasi responsabilità in cui possano incorrere in seguito alla mancata osservanza degli obblighi previsti dai Regolamenti o da qualsiasi responsabilità in cui possano incorrere in seguito a frodi da parte della Società, del Gestore, del consulente o del Depositario e come indicato nello standard di responsabilità previsto da ciascuno dei loro accordi contrattuali con la Società.
- (e) Per maggior chiarezza, nessun Amministratore sarà responsabile per gli Atti o le omissioni di un altro Amministratore.
- (f) [In conformità alla Sezione 235\(4\) del Companies Act, gli Amministratori hanno la facoltà di acquistare e mantenere, a beneficio di tutti i soggetti che sono o sono stati in qualsiasi momento Amministratori o funzionari della Società, un'assicurazione contro la responsabilità civile sostenuta da tali soggetti in relazione a qualsiasi atto od omissione nell'esecuzione o nell'adempimento delle loro mansioni o nell'esercizio dei loro poteri; gli Amministratori hanno altresì il diritto di votare e di essere conteggiati nel quorum in relazione a qualsiasi delibera riguardante l'acquisto di tale assicurazione.](#)

37. ATTIVITÀ NON RECLAMATE

In alcune circostanze (ad esempio in caso di scioglimento di un Comparto, di liquidazione o di riacquisto obbligatorio) la Società potrebbe trovarsi nell'impossibilità pratica di distribuire le attività dovute a uno o più Soci. Salvo diversa indicazione nel presente documento, una volta adottate tutte le misure ragionevoli per procedere alla distribuzione, gli Amministratori possono, a loro discrezione, ritenere estinte eventuali rivendicazioni ~~degli Azionisti~~ dei Soci in relazione a tali attività, sotto forma di dividendi non riscossi, proventi di riacquisto non pagati o altro, e qualsiasi obbligazione della Società in relazione a tali attività. Potranno altresì autorizzare il Comparto pertinente a trattenere tali somme a beneficio degli altri Soci o il loro versamento a una fondazione di beneficenza da stabilirsi a cura degli stessi Amministratori. L'applicazione delle suddette condizioni può essere subordinata al rispetto di una soglia minima, come ragionevolmente stabilito dagli Amministratori a loro discrezione, o può avvenire incondizionatamente in quanto la Società mira a rispettare le leggi irlandesi in materia di contrasto al riciclaggio.

Russell Investment Company II p.l.c., società d'investimento multicomparto a separazione patrimoniale fra i comparti

(la "Società")

Società costituita in Irlanda con il numero di registrazione: 334632

Sede legale

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlanda

SI RENDE NOTA la convocazione dell'assemblea generale annuale (l'"**AGA**") della Società presso 32 Molesworth Street, Dublin 2, alle 10:00 am (ora irlandese) del 20 ottobre 2023 per trattare il seguente ordine del giorno della Società:-

1. Approvare e adottare l'atto costitutivo e lo statuto modificati della Società (l'"**AC&S**") riportati nell'Allegato I della circolare datata 28 settembre 2023 e disponibili gratuitamente presso la Società e il Principale Gestore Delegato come AC&S della Società in sostituzione e ad esclusione dell'attuale AC&S della Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Banca Centrale e in conformità agli stessi.
2. Ricezione e approvazione delle Relazioni degli Amministratori e della Società di Revisione nonché del Bilancio della Società per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2023 e revisione della situazione economica della Società;
3. Riconferma di PricewaterhouseCoopers come Società di Revisione;
4. Autorizzazione agli Amministratori a stabilire la remunerazione della Società di Revisione; e
5. Qualsiasi altra attività.

Datato 28 settembre 2023

Su delibera del Consiglio

MFD Secretaries Limited

Segretario della Società

Nota: Ogni Azionista che abbia diritto a partecipare, intervenire e votare all'AGA ha facoltà di nominare un delegato affinché partecipi, intervenga e voti in sua vece. Una persona giuridica può nominare un rappresentante autorizzato a partecipare, intervenire e votare per suo conto. Un delegato o un rappresentante autorizzato non deve necessariamente essere un membro della Società.

Per essere valido, un modulo di delega compilato e qualsiasi atto di procura in base al quale è stato firmato devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo russellproxies@maples.com non più tardi delle ore 10.00 am (ora irlandese) del 18 ottobre 2023 (ovvero due giorni lavorativi pieni prima dell'apertura dell'assemblea). Se l'AGA viene aggiornata, la delega deve essere ricevuta almeno due giorni lavorativi pieni prima dell'ora fissata per lo svolgimento dell'assemblea aggiornata. L'invio del modulo di delega compilato non impedirà a un azionista di partecipare telefonicamente all'AGA e di votare di persona, qualora lo desideri. Qualora un azionista desideri partecipare telefonicamente all'AGA **anziché nominare un delegato**, è pregato di confermare tale intenzione inviando un messaggio e-mail all'indirizzo russellproxies@maples.com non più tardi di due giorni lavorativi pieni prima dello svolgimento dell'AGA. Istruzioni dettagliate sul collegamento telefonico saranno fornite in un messaggio e-mail di risposta un giorno lavorativo prima dell'AGA.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY
un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti
(la "Società")

MODULO DI DELEGA PER L'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Si prega di compilare:

Nome dell'Azionista intestatario 1 _____
1^a riga dell'indirizzo risultante al libro soci _____
2^a riga dell'indirizzo risultante al libro soci _____
3^a riga dell'indirizzo risultante al libro soci _____
4^a riga dell'indirizzo risultante al libro soci _____
Numero di conto: _____

Io sottoscritto/Noi sottoscritti, _____ in qualità di azionista/i della summenzionata Società, con il presente nomino/nominiamo il Presidente della Società o, in sua assenza, _____ o, in sua assenza, _____ o, in sua assenza, Shane Toomey, c/o 32 Molesworth Street, Dublin 2 o, in sua assenza, Brendan Byrne, 32 Molesworth Street, Dublin 2 o, in sua assenza, qualsiasi altro rappresentante di MFD Secretaries Limited o qualsiasi Amministratore della Società quale mio/nostro delegato a votare a mio/nostro nome e per mio/nostro conto all'Assemblea Generale Annuale della Società che si terrà presso 32 Molesworth Street, Dublin 2, alle 10:00 am (ora irlandese) del 20 ottobre 2023, nonché in caso di aggiornamento della stessa.

Si prega di indicare il proprio voto contrassegnando con una "X" le apposite caselle sottostanti. Per esprimersi a favore della risoluzione mediante questo modulo, contrassegnare con una "X" l'apposita casella sottostante, sotto la voce "Favorevole". Per esprimersi contro la risoluzione mediante questo modulo, contrassegnare con una "X" l'apposita casella sottostante, sotto la voce "Contrario/a". Per astenersi dal voto a favore o contro la risoluzione mediante questo modulo, contrassegnare con una "X" l'apposita casella sottostante, sotto la voce "Astenuato/a". Diversamente, il delegato voterà nel modo che riterrà opportuno.

DELIBERE			
Ordinaria amministrazione	A FAVORE	CONTRARIO/A	ASTENUTO/A
Ricezione e approvazione delle Relazioni degli Amministratori e della Società di Revisione nonché del Bilancio della Società per l'esercizio chiuso il 31 marzo 2023 e revisione della situazione economica della Società;			
Riconferma di PricewaterhouseCoopers come Società di Revisione; e			
Autorizzazione agli Amministratori a stabilire il compenso della Società di Revisione.			
Questioni speciali	A FAVORE	CONTRARIO/A	ASTENUTO/A
Che l'atto costitutivo e lo statuto modificati della Società (l'"AC&S"), riportati nell'Allegato I della			

circolare datata 28 settembre 2023 e disponibili gratuitamente presso la Società e il Principale Gestore Delegato, siano approvati e adottati come AC&S della Società in sostituzione e ad esclusione dell'attuale AC&S della Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Banca Centrale e in conformità agli stessi.			
---	--	--	--

1^a firma

Data

(Nome in stampatello) _____

2^a firma

(Se necessaria)

Data

(Nome in stampatello) _____

NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DELEGA:

- (a) *Salvo ove diversamente indicato, il delegato voterà nel modo che riterrà opportuno.*
- (b) *Nel caso in cui l'azionista sia una persona fisica, la presente delega può essere esercitata da un rappresentante legale di tale azionista debitamente autorizzato per iscritto.*
- (c) *In caso di co-detentori, sarà sufficiente la firma di un qualsiasi detentore; tuttavia, dovranno essere indicati i nomi di tutti i co-detentori.*
- (d) *Qualora il presente modulo di delega venga perfezionato da una società, dovrà essere provvisto del relativo timbro o firmato per mano di un funzionario o di un legale debitamente autorizzato.*
- (e) *Per essere valido, un modulo di delega compilato e qualsiasi atto di procura in base al quale è stato firmato devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo russellproxies@maples.com non più tardi delle ore 10:00 am. (ora irlandese) del 18 ottobre 2023 (ovvero due giorni lavorativi completi prima dell'apertura dell'assemblea). Se l'AGA viene aggiornata, la delega deve essere ricevuta almeno due giorni lavorativi pieni prima dell'ora fissata per lo svolgimento dell'assemblea aggiornata.*
- (f) *L'invio del modulo di delega compilato non impedisce di partecipare telefonicamente all'AGA e di votare di persona qualora lo si desideri. Qualora un azionista desideri partecipare telefonicamente all'AGA **anziché nominare un delegato**, è pregato di confermare tale intenzione inviando un messaggio e-mail all'indirizzo russellproxies@maples.com non più tardi di due giorni lavorativi pieni prima dello svolgimento dell'AGA. Istruzioni dettagliate sul collegamento telefonico saranno fornite in un messaggio e-mail di risposta un giorno lavorativo prima dell'AGA.*